

REGOLAMENTO (CE) N. 1102/96 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1474/95 e fissa le quantità disponibili per le domande presentate a partire dal 15 maggio 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, recante organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1 e l'articolo 15,visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovalbumina e la lattoalbumina⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 10,considerando che il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 573/96⁽⁶⁾, ha aperto dei contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovalbumine, derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che il regolamento (CE) n. 1095/96 ha fissato nuovi contingenti per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996; che è quindi opportuno modificare i contingenti previsti nel regolamento (CE) n. 1474/95;

considerando che il regolamento (CE) n. 573/96 ha stabilito che le domande per l'ultimo trimestre del periodo 1° luglio 1995-30 giugno 1996 possono essere presentate a partire dal 15 maggio 1996; che è opportuno stabilire le quantità disponibili per tali domande, così che la durata di validità dei titoli conseguenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1474/95 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Le quantità disponibili per le domande presentate dal 15 al 24 maggio 1996 sono stabilite nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

I titoli rilasciati per le domande di cui all'articolo 2 sono validi fino al 31 agosto 1996.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ Vedi pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.⁽²⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.⁽³⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.⁽⁵⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.⁽⁶⁾ GU n. L 80 del 30. 3. 1996, pag. 54.